



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg. Data 28-12-2021

Oggetto: Recesso dalla convenzione con l'Unione Montana dei M. Azzurri di San Ginesio relativa al conferimento della funzione fondamentale di "polizia locale e polizia amministrativa locale" di cui alla lett. i) del comma 27 art 14 della L. 122/2010.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione D'urgenza e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

VITA ALESSIO	Presente	MIGLIORELLI MARIELLA	Presente
FELICIOTTI GIAMPIERO	Assente	MANCINI ROBERTO	Presente
BUDASSI CARLA	Presente	PAOLONI ROBERTO	Presente
CIPOLLARI CLAUDIO	Presente	ANTINORI MARIO	Presente
QUACQUARINI MARIO	Presente	CAPPELLACCI CATIA	Presente
AMBROSI SIMONE	Presente		

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario comunale Dott. Montaruli Angelo

Il Presidente Dott. VITA ALESSIO in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CIPOLLARI CLAUDIO
QUACQUARINI MARIO
PAOLONI ROBERTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con propria deliberazione n. 41 del 17/10/2019 il Consiglio comunale del Comune di Belforte del Chienti ha trasferito e conferito all'Unione Montana dei Monti Azzurri (UMMA) la funzione fondamentale attinente la "Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale" di cui alla lettera i), del comma 27, dell'art. 14, della Legge n. 122/2010 come modificato dal D.L. n. 95/2012;
- Contestualmente fu approvato lo schema di convenzione per il trasferimento e conferimento della suddetta funzione ai fini del suo esercizio associato che prevedeva come termine di durata dell'atto il medesimo dell'atto costitutivo dell'UMMA;
- La convenzione fu sottoscritta tra il Comune di Belforte del Chienti e l'Unione Montana dei Monti Azzurri in data 01/11/2019 e da allora le funzioni previste sono svolte da servizio appartenente a tale ente;
- La convenzione di cui detto, all'art. 5 prevede che "è istituita una Conferenza composta dai Sindaci, o dai loro delegati, dei Comuni partecipanti alla convenzione e dal Presidente dell'Unione. La Conferenza dei Sindaci è competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e dei servizi con atti di indirizzo, per la verifica ed il controllo sull'espletamento del servizio, nonché per l'approvazione di ogni Accordo tra Sindaci necessario al funzionamento del servizio";
- La stessa convenzione prevede inoltre, all'art. 7, comma 1, lett. b), che la "conferenza dei Sindaci definisce le direttive e gli indirizzi della gestione associata del servizio e ne verifica l'attuazione, definisce inoltre gli indirizzi generali per la gestione amministrativa del servizio";

Visto che l'UMMA ha comunicato l'intenzione di procedere alla costituzione di un consorzio tra vari comuni, alcuni dei quali appartengono all'ambito territoriale dell'ente e altri ad altri ambiti, per procedere attraverso tale strumento alla gestione dei servizi di Polizia Locale e amministrativa di cui si tratta, anche se di recente, in relazione alla necessità di approfondimenti, la costituzione del nuovo soggetto è stata rinviata senza l'individuazione di un termine;

Considerato che la gestione attuale del servizio, a distanza di ormai oltre due anni di verifica delle modalità di svolgimento, non si ritiene abbia pienamente risposto agli obiettivi per cui il Comune di Belforte del Chienti aveva aderito alla convenzione;

Dato atto che:

- il Comune, come espresso nella deliberazione di adesione sopra richiamata, aveva conferito all'UMMA la funzione fondamentale di cui alla lettera i), del comma 27, dell'art. 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per le seguenti principali motivazioni:
 - assenza di proprio personale che potesse svolgere il servizio;
 - volontà di raggiungere un sensibile risparmio di costi rispetto alla gestione precedente e di effettuare servizi anche con più unità di Polizia Locale, qualora ce ne fosse la necessità;
 - impossibilità di garantire lo svolgimento della funzione attraverso la convenzione in

DELIBERA DI CONSIGLIO n.38 del 28-12-2021 COMUNE BELFORTE DEL CHIEN TI

precedenza vigente con i Comuni di Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona, a causa della quasi totale carenza di personale dipendente dei cinque enti;

- in realtà si è potuto constatare che il risparmio di costi non è stato raggiunto in quanto il Comune di Belforte del Chienti ha dovuto provvedere alla compartecipazione alle spese di personale e di funzionamento che (anche a causa di servizi effettuati e attrezzature e strumenti acquisiti che a volte si sono dimostrati sovradimensionati rispetto alle necessità espresse) sono risultati superiori a quanto in precedenza previsto, alla luce anche dei minori introiti complessivi derivanti dalle infrazioni rilevate dal corpo;

Rilevato che il Comune di Belforte del Chienti, in virtù della nuova legislazione sulle assunzioni prevista dall'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che prevede la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nei comuni non più sulla base di un limite di spesa, ma in base alla sostenibilità finanziaria come definita dal DPCM del 17 marzo 2020 (pubblicato il 20/04/2020), essendo considerato “virtuoso”, sarebbe in grado di programmare il reperimento di personale a cui far svolgere il servizio in eventuale convenzione;

Considerato che la condivisione delle decisioni sulle modalità di gestione del servizio e sullo programmazione dei compiti da svolgere, previsto nella convenzione, in realtà non è andato mai oltre intendimenti formali che non hanno permesso ai comuni partecipanti di svolgere un'effettiva opera di controllo e regolazione della spesa e dell'uso delle risorse;

Visto che :

- l'art. 14, commi da 25 a 31-quinquies del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. prevede per i Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti alle Comunità Montane, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali mediante “Unione” (art. 32 TUEL) o “Convenzione” (art. 30 TUEL) delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo;
- altri comuni vicini hanno informalmente espresso le stesse perplessità in merito alle attuali modalità di gestione della funzione di cui si tratta e quindi la volontà di procedere al suo futuro svolgimento attraverso una nuova convenzione che sia più attagliata alle esigenze che gli stessi enti determinino, anche rispetto alle dimensioni territoriali e alle condizioni sociali;
- l'art. 14 della convenzione di cui si tratta al comma 4 prevede che “è possibile recedere dalla presente convenzione, decorsi i primi due anni, mediante comunicazione formale da effettuarsi al Presidente dell'Unione Montana, con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al periodo di preavviso. Il recesso dei singoli Enti non pregiudica l'istituzione e l'esercizio delle funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale svolte a titolo generale in capo all'Unione Montana nell'ambito del complessivo ambito territoriale della stessa, fintanto che almeno un Comune mantiene conferite, trasferite o associate le specifiche funzioni con l'Unione Montana stessa”;

Ritenuto quindi che lo svolgimento della funzione fondamentale attinente la “Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale” attraverso l'attuale convenzione con l'UMMA non sia attualmente conveniente per il Comune di Belforte del Chienti;

Visto che sulla presente proposta hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 il responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che di seguito si riportano:

Sindaco Vita- esplicita le motivazioni, già indicate nella proposta di deliberazione, che hanno portato alla decisione di recedere dalla convenzione con l'Unione Montana per il servizio di polizia locale e polizia amministrativa. Le aspettative legate all'adesione alla convenzione con l'Unione Montana sono state deluse in quanto il servizio è stato gestito in modo tale da non permettere ai comuni partecipanti di svolgere un'effettiva opera di controllo e regolazione della spesa e dell'uso delle risorse ed inoltre non si sono realizzate le economie di spesa ipotizzate. Le stesse considerazioni sono state fatte anche dal Comune di Calderola che procederà a deliberare l'uscita dalla convenzione con l'Unione Montana;

Paoloni- evidenzia l'assenza del consigliere comunale nonché Presidente dell'Unione Montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti a cui si sarebbero potuti chiedere dei chiarimenti in merito alla gestione del servizio in oggetto.

La minoranza aveva all'epoca, al momento dell'adesione alla convenzione con l'Unione Montana, evidenziato le criticità sottese a tale scelta che di fatto delegava altri soggetti alla gestione del servizio di Polizia urbana. La situazione odierna dimostra che tali osservazioni erano giuste e che avrebbero meritato una maggiore considerazione anche in relazione al fatto che con il recesso dalla convenzione tanti vigili assunti dall'Unione Montana potrebbero perdere il posto di lavoro;

Preannuncia il voto favorevole al recesso dalla convenzione per il servizio di polizia locale e amministrativa.

Auspica per il futuro l'assunzione di un vigile competente e capace;

Sindaco Vita- I vigili sono stati assunti dall'Unione Montana ed è a questo Ente che dovranno chiedere conferma del prosieguo o meno del loro contratto di lavoro.

La Conferenza dei Sindaci, prevista dalla convenzione, di volta in volta ha dato indicazioni sia sulle modalità di gestione del servizio che in merito alle assunzioni dei vigili. Tali indicazioni non sono state quasi mai rispettate. Le critiche e le lamentele sull'utilizzo dell'autoveicolo sono invece rivolte direttamente ai Sindaci.

Il sig. Giampiero Feliciotti nel Comune di Belforte del Chienti riveste la carica di consigliere comunale. Lo stesso Giampiero Feliciotti riveste la carica di Presidente dell'Unione Montana Monti Azzurri con sede nel Comune di San Ginesio e non vi è commistione tra le due cariche;

Paoloni- C'è un problema politico tra il Comune di Belforte del Chienti e l'Unione Montana. Inoltre il comune di Belforte a seguito del recesso dalla convenzione dovrà rispondere delle spese e dei debiti contratti dall'Unione Montana;

Migliorelli- Non c'è alcun problema politico ma solo la necessità di gestire al meglio un servizio. E' quindi del tutto legittimo e auspicabile la volontà di cambiare idea al fine di garantire un servizio migliore ed efficace.

Sindaco Vita- Il problema vero, e non politico, è che il Comandante dei vigili non osserva le direttive e assume decisioni autonome. Dopo diverse diffide, rimaste inascoltate, è maturata la

decisione che oggi si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale.

Il Comune che recede dalla convenzione, in base all'art. 5 della stessa, rimane obbligato pro quota per gli impegni economici assunti rispetto all'anno in corso oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte di carattere pluriennale in relazione alla convenzione.

Con votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato: presenti n. 10 votanti n. 10 favorevoli n. 10 astenuti n. 0 contrari n. 0,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di recedere dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di Belforte del Chienti e l'Unione Montana dei Monti Azzurri in data 01/11/2019 con cui è stata trasferita e conferita all'Unione Montana dei Monti Azzurri (UMMA) la funzione fondamentale attinente la "Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale" di cui alla lettera i), del comma 27, dell'art. 14, della Legge n. 122/2010 come modificato dal D.L. n. 95/2012;
- 3) Di procedere quindi a revoca del conferimento delle funzioni indicate al punto precedente o successivamente trasferite, che torneranno in capo a questo Comune;
- 4) Di dare atto che la decorrenza dei sei mesi per l'effettivo recesso dalla convenzione avverrà a far data dalla formale comunicazione all'Unione Montana dei Monti Azzurri della presente deliberazione.

Inoltre il Consiglio comunale, vista l'urgenza di provvedere, a unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18/08/200, n. 267.

=====

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Belforte del Chienti, 23-12-2021

Il Responsabile del servizio
Dott. Montaruli Angelo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. VITA ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Montaruli Angelo

Li, 28-12-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-01-22.

Li, 13-01-22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

ESECUTIVITA`

- o La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Montaruli Angelo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 13-01-022

IL SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dott. Montaruli Angelo

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.